

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1776-bis

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, LOMBARDI, DE GIUSEPPE, BUSSETI, PARISI, COVIELLO, AZZARÀ, FABRIS, GRASSI BERTAZZI, LEONARDI, DI LEMBO, MAZZOLA, SARTORI, COVELLO, NIEDDU, D'AMELIO, CAPPELLI, TANI, LAURIA, GIACOMETTI, PATRIARCA, CABRAS, VENTRE, FONTANA Alessandro, MURMURA, RUFFINO, PERUGINI, BAUSI, IANNI, ZANGARA, GUZZETTI, SALERNO, MEZZAPESA, DE CINQUE, SANTALCO, SPITELLA, GENOVESE, VENTURI, MONTRESORI e PINTO**

(V. Stampato n. 1776)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 maggio 1991

(V. Stampato Camera n. 5729)

e dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° agosto 1991

RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**con messaggio motivato in data 19 agosto 1991
per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione**

(V. Doc. I, n. 13)

**Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29,
sulla elezione del Senato della Repubblica**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1**

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale».

Art. 2.

1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente: «La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio».

Art. 3.

1. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purchè siano elettori del collegio.

2. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati che siano stati designati presso gli stessi uffici elettorali di sezione anche rappresentanti dei candidati per le elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori del collegio.